

# Ministero di Finanze.

## Signori

Nella soluzione che ebbi l'incor-  
di presentare a questa Camera il 19.  
Novembre 1851, in accompagnamento  
ai progetti di legge per i bilanci del  
corrente anno 1852, accennai, onde  
provvedere al disavanzo emergente dal  
confronto dell'attivo col passivo, gli  
uici bilanci stessi, le principali proposte  
che a tal fine esistono opportune, fra  
le quali quella riferentesi alla registrazione  
delle scritture purate.

Mettendo ora in atto l'idea  
preconcetta, vi presento, o Signori,  
un progetto di legge avviso per iscrivere  
di obbligo alla registrazione,  
mediante il pagamento di un diritto  
fisso o proporzionale, le scritture o  
certi quittanze, per le quali non sia  
stata ancora corrisposta veruna delle  
tasse prescritte dalle tasse vigenti (tui  
diritti giudiziari e d'insinuazione).

L'obbligo della registrazione  
però colpisce non dovrebbe tutta in distinta-  
mente le scritture o certi accertamenti  
bisognosi di privati, ma soltanto quelle

Cette questi atti voleranno a Diversorono  
fare produzione in giudizio, inserire  
o menzionare in un atto autentico?

Questa legge, nel modo con  
cui è prefissa, mentre sarebbe di assai  
facile e pronto eseguimento, potrebbe  
anche somministrare al pubblico erario  
un nuovo pericolo, che, sebbene non  
abbansi positive basi, di appagarsene  
preventivamente il vero amministratore,  
potrebbe fin d'ora arguirsi sia per  
essere di non tenuta costituzionalità, in vista  
della moltitudine di scrittare, dichiarare,  
lettere, documenti o certi che riguar-  
dino l'ostegno o la difesa d'un  
attore qualunque vogliono produrre  
in giudizio, inserire o menzionare in  
atti autentici, senza il pagamento  
di verum fata, tranne l'esiguità della  
detrazione.

La legge di cui si tratta, volta  
di essere voluta dalle rettifiche strettezze  
del pubblico erario, sarebbe pur anche  
direttamente un equo compenso alle  
gravi spese cui lo Stato deve sottenerne  
per l'amministrazione della giustizia;  
compenso questo, che, giusta quanto  
accennato nel precedente D. L. P. C. D. tto  
27. Settembre 1822, avrebbe dovuto  
ottenersi dal prodotto del Diritto  
giudiziario e di esecuzione, ma che  
infatto mai si potrà ottenerlo, poiché

bastare. D'ore il confronto del relativo  
bilancio attivo col passivo, per persuadersi  
che si tiene annualmente sotto al  
Distotto della somma a cui riferisce  
i stipendi e le altre spese inerenti  
all'Amministrazione della giustizia.

Ossendo specificata la Scrittura  
che dovranno soggiacere dal pagamento  
di un Diritto proporzionale, distinta =  
mente dall'altro cui sia sottostato  
applicabile un Diritto fisso, non  
occorre di invertire la ragione. Di  
tale distinzione, appurando esse  
abbastanza dal contesto delle disposizioni  
proposte.

Per assicurare il pagamento  
della tassa, sono state imposte  
prescrizioni negli art. 11, 12, 13.

Col primo, si dichiarano inesigibili  
le Sentenze, Ordinanze, o Decreti  
emessi in Dipendenza di una Scrittura  
non registrata;

Col Secondo si fa proibizione ai  
pubblici funzionari di fare o dare corso  
ad atti fatti in Dipendenza di una  
Scrittura non registrata; di questa  
insomma a menzionare negli atti pubblici,

Ciò terzo pur si stabiliscono le  
prese pecunie in cui i funzionari  
stessi andranno soggetti in caso di  
contravvenzione alle proibizioni che  
fattesi.

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoja, di Genova.

Principe di Piemonte. &c. &c.

“E” 111

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente Progetto di legge  
sia presentato alla Camera Legislativa dal Ministro  
per gli affari Pubblici, che incarichiamo di rilegge  
i modelli, e di sostituirci la Disegno”*

## Art. 1°

*Si unisce scrittura privata, Dichiarazione, Lettera, Documento  
o carta qualsiasi scritta esser prodotta in giudizio, inserita o menzionata  
in un atto autentico, senza esser prima registrata.*

*Per gli effetti di questa legge, si considera atto autentico quello che  
è ricevuto da autenticato da Notaio, o da qualsiasi pubblico uffiziale  
autorizzato a attribuire a tali atti la pubblica fede.*

## Art. 2°

*Sono esenti dalla formalità della registrazione*

*1. Se scritture già insinuate, che fossero, come sull'articolo precedente,  
prodotte, inserite o menzionate presso in autenticata dagli Uffiziali,*

*2. Gli atti per i quali si è già pagato alcuno dei Ditti  
giudiziarii portati dalla tariffa annessa al Regio Edicto 23 Settembre  
1822, dai Manifesti della Camera dei Conti in Data 13 Marzo  
di Decembre 1823.*

*3. Le Scritture, Dichiarazioni, lettere, Documenti, o carte che  
il Patrimonio dello Stato, nel proprio interesse, dovesse produrre  
in giudizio.*

*4. Le quitazioni o ricevute dei Ditti tributi pagati all'Esercito  
dello Stato.*

### **art<sup>o</sup> 3<sup>o</sup>**

Per la registrazione delle Scritture private consentite contratti, ~ obbligazioni, liberazioni, o convenzioni qualunque, si percepiscono gli stessi diritti proporzionali che sarebbero dovuti per la loro instaurazione a termine delle rispettive tariffe.

### **art<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>**

Nell'esecuzione dei diritti proporzionali di registrazione dovute per gli effetti di commercio, e per le scritture private contemplate negli articoli 3. 10. della legge 22. giugno 1850; si farà deduzione di quanto già siffatto pagato per diritto proporzionale di otto

### **art<sup>o</sup> 5<sup>o</sup>**

In ogni caso di registrazione di scritture, documenti o carte per cui, a termine dell'art<sup>o</sup> 3, sia dovuto il diritto proporzionale, non si potrà percepire somma minore di una lira.

### **art<sup>o</sup> 6<sup>o</sup>**

Per la registrazione di tutti gli altri scritti, i quali per loro natura sono suscettibili di un diritto proporzionale, si percepiscono i seguenti diritti fissi.

### **art<sup>o</sup> 7<sup>o</sup>**

Saranno soggetti al pagamento del diritto fisso di lire una)

- 1<sup>o</sup> Se procurate alle parti per comparire davanti i giudici di mandamento; se procurate per intercessione alle deliberazioni

Dei Consigli Di famiglia; e Divisi altra adunanza Di Società  
o Di corpi murali autorizzata dalle leggi.

2° Gli atti d'apposizione delle sentenze od ordinanze  
proferite dai giudici di mandamento.

3° Gli atti di notorietà e di attestazioni.

4° I Verbali od atti dei Consigli Di famiglia, che non sono  
soggetti alla formalità dell' istituzione.

5° Gli atti portanti autorizzazione o consenti.

6° I Certificati Di qualunque specie, da chiunque spediti, e  
per qualunque oggetto; ad eccezione però di quelli riferiti ai  
Conservatori delle proteche.

7° Le fedi Di nascita, morte, e matrimonio.

8° Le Dichiarazioni pure semplici

9° Le lettere missive

10° Gli stratti e certificati Di catastro

11° Le polizze Di carico e le lettere Di Vettura.

12° E generalmente ogni scrittura od atto civile, giudiziare,  
o stragiudiziare, non espressamente contemplato nella presente  
legge, e per il quale non si possa far invio alla percezione Dei  
Ditti provvedimenti, o degli altri diritti fissi stabiliti Da  
seguenti articoli.

### Artic. 8

Saranno soggetti nel pagamento Del Diritto fisso Di lire Due

- 1° Se procure alle liti per comparsire davanti i Tribunali di prima cognizione, di Commercio, Consigli d'Intendenza e Magistrati d'appello.
- 2° Gli atti di apprestazione delle Sevizie ed ordinanza proferte dai Tribunali di prima cognizione, di Commercio, e Consigli d'Intendenza.
- 3° Gli atti di accettazione o ripudiazione d'eredità.
- 4° I progetti di opere, Piani, tipi ed esegni firmati dagli Ingegneri, Architetti, geometri, e Misuratori.
- 5° Se avvini dei periti.
- 6° Se relazioni dei periti.
- 7° I libri di Commercio dei Negozianti.
- 8° Gli atti o verbali dei Consigli comunali o Provinciali.
- 9° Gli atti, decreti, ed ordinanze delle autorità amministrative.
- 10° I conti titolari o d'amministrazione privi e semplici.
- 11° Gli atti di protesto che si fanno dai Notai per mancato d'accettazione o di pagamento delle lettere di cambio dei biglietti di posta.

### Artº 9º

Tarso su soggetti al pagamento del diritto fisso di lire E se

- 1° I Mandati Speciali di cui devono essere mantenuti gli arruolti per le domande di Cattuzione.

- 2° Le Procure Speciali in brevetto, che giusta l'art. 1424 del Codice Civile sono senti dalla formalità dell'istanzione.
- 3° Le Scritture di Società per oggetti d'industria o di Commercio; e quelle di risolimento delle Società medesime.

4° Gli estratti degli atti di Società o dello Scogliamento; le dichiarazioni di continuazione delle Società medesime; e generalmente tutti gli estratti che giusta il prescritto dal codice di commercio devono essere inviate alle Segreterie dei Tribunali di commercio.

5° Se nate che si disciama degli agenti di Cambio o dei sensali per provare la comparsa vendita.

### Artº 10º

Scritture, dichiarazioni, lettere, documenti o carte che con questa legge si dichiarano soggette alla formalità della registrazione, da eseguirsi prima che le medesime siano prodotte in giudizio, prima che siano inseriti o menzionati in un atto ufficiale, saranno registrate sugli Uffizi a cui destinati.

### Artº 11º

Le sentenze, ordinanze, decreti che emanassero in dispensa di scritture, dichiarazioni, lettere, documenti o carte qualunque non registrate, annulleranno il difetto di tali formalità non appena stato opposto, non saranno agibili se non prima l'adempimento della formalità medesima.

### Artº 12º

I Notai, Segretari, fabbidi, ci e faddestrati non potranno agire, prendere in deposito, o tenere alcuna specie di deliberazione, provvedimento od atto in seguito d'una scrittura, dichiarazione, lettera, documento o carta qualunque, qualora questa non sia sussinta della formalità della registrazione; come pure non potranno fare menzione delle anzidette scritture nelle Comperte giudiziali o in altri autentici di ogni specie, senza indicarne la Data et l'Uffizio ove furono registrate.

ed il Diritto pagato.

**art<sup>o</sup> 13:**

*I funzionari antidietti i quali contrarreanno sono agli articoli  
1 e 2. Saranno forniti con una Sovrattassa eguale al Dovuto Diritto  
di registrazione; purché non sia mai inferiore a dieci Piaci.  
Saranno Dovuti addizionalmente Sovrattasse quante saranno le Scritture  
e Carte perdotte, inserite o menzionate in contravvenzione delle  
presente legge.*

*I Contraventori Saranno multati finiti al pagamento del  
Dovuti Dritti di registrazione.*

**art<sup>o</sup> 14:**

*Per la riscossione di supplementi, per le restituzioni, per modi  
con cui dovranno proporsi le relative domande; per termini di  
prescrizione, sono applicabili le medesime disposizioni delle leggi  
rigenti sui Dritti d'indennazione.*

**art<sup>o</sup> 15:**

*Le norme per la registrazione ordinata da questa Legge saranno  
determinate da apposito Regolamento approvato con Decreto Speciale.*

*Pittore Romano*

*C. Cavour*

Rileverete infine, o Signori, come  
mediante un regolamento da approntarsi  
con Regio Decreto, verranno stabilificate  
le norme per agevolare l'eseguimento  
Della Legge.